



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 gennaio 2012, n. 4

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Proroga parere di compatibilità ambientale - Ampliamento cava di tufo calcarenitico, in loc. Palombara, in agro di Taranto/B - Proponente: C. & C. Cave S.r.l.

L'anno 2012 addì 13 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 1973 dell'08.02.2011 l'amministratore della C. & C. Cave S.r.l., con sede legale in S. Marzano di S.G. (Ta), alla Via Puglia, 4, richiedeva la proroga del parere di compatibilità ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 121 del 18.02.2008 relativamente al progetto di ampliamento cava di tufo calcarenitico, in loc. Palombara, in agro di Taranto/B, pubblicata sul BURP n. 68 del 29.04.2008.

Con il predetto provvedimento veniva espresso parere favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni e previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica:

- La realizzazione della scarpatina di 30° in corrispondenza delle rocce sciolte che affiorano nella parte alta del fronte di scavo, secondo le modalità riportate nella Tav. 2 allegata alla relazione integrativa, non dovrà comportare alcuna riduzione della fascia di rispetto perimetrale;
- Le modalità di stoccaggio dei materiali di risulta per il colmamento dell'area di cava devono garantire la stabilità degli accumuli e, onde limitare la produzione di polveri, la più ridotta esposizione degli stessi all'azione dei venti.

Con la sopraddetta istanza il richiedente informava di non aver dato inizio ai lavori della cava in oggetto perchè sprovvisto del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- Con nota prot. n. 2884 del 24.03.2011 il Servizio Ecologia, al fine di adempiere a quanto richiesto, richiedeva al proponente una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, attestante che nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel

frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato;

- In riscontro a tale richiesta, con nota acquisita al prot. n. 5191 del 06.05.2011, veniva trasmesso verbale di asseverazione del tecnico abilitato, reso presso il Tribunale Civile e Penale di Taranto - Cron. n. 1722/2011 -.

Atteso quanto dichiarato nel verbale di asseverazione e nella relazione integrativa ad esso allegata, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6408 del 14.06.2011, riteneva di dover richiedere chiarimenti in merito alle varianti apportate al progetto a suo tempo presentato ed oggetto della D.D. n. 121/2008;

- con nota acquisita al prot. 8099 del 19.08.2011 la società proponente trasmetteva i chiarimenti richiesti;

„ Nella seduta del 06.12.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R n. 10/2011, preso atto delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori dell'intervento in oggetto e del verbale di asseverazione trasmesso, valutata la documentazione progettuale depositata ed i chiarimenti pervenuti, considerato che:

- La profondità per l'estrazione della calcarenite rimane invariata e pari a circa 14,50 m;

- La superficie da coltivare viene ridotta di mq 9852,84 rispetto a quanto precedentemente richiesto e riportato nel parere favorevole di compatibilità ambientale e che si intende coltivare solo mq 19.500 al netto delle fasce di rispetto dalla strada pubblica e dai confini di proprietà secondo le prescrizioni richieste relativamente alla compatibilità paesaggistica;

- Viene asseverato che l'area non interferisce con le aree a rischio idrogeologico e/o geomorfologico individuate dal PAI sia favorevole l'autorizzazione paesaggistica;

ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proroga della compatibilità ambientale relativamente alla superficie da coltivare di circa mq 19.500 e ricadente nelle particelle nn. 8, 152, 153, 159, 219, 220, 222 e 223 del foglio di mappa n. 17 alle seguenti prescrizioni:

- che venga rispettato quanto riportato nella Determina del Dirigente del Settore Ecologia n.121 del 18.2.2008;

- che venga recuperata, contestualmente alla fase di sfruttamento, l'area di mq 5000 indicata come "cava parzialmente sfruttata".

3 Per tutto quanto sopra evidenziato, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., si prorogano i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 121 del 18.02.2008, con il rispetto delle prescrizioni sopra evidenziate, per ulteriori tre anni, a far data dal 29.04.2011, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di prorogare, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 06.12.2011, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 121 del 18.02.2008 relativamente al progetto di ampliamento cava di tufo calcarenitico, in loc. Palombara, in agro di Taranto/B proposto dall'amministratore della C. & C. Cave S.r.l., con sede legale in S. Marzano di S.G. (Ta), alla Via Puglia, 4, per un periodo di ulteriori tre anni a far data dal 29.04.2011, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafrica
